



## I NUOVI METODI DI ACCERTAMENTO SINTETICO: “Le spese sono una spia di fedeltà tributaria”

Prima delle modifiche introdotte dalla manovra economica 2010, si può tranquillamente affermare che la gran parte degli accertamenti sintetici era basata sul cosiddetto redditometro, il quale risultava fondato sulla semplice disponibilità, da parte del contribuente, di beni e servizi circoscritti.

Con la manovra economica del 2010 (decreto legge 78), l'agenzia sta puntando ad ampliare i controlli derivanti dall'accertamento “sintetico puro”, ossia quello basato sulla capacità di spesa effettiva del contribuente e non più solo sulla disponibilità da parte del contribuente di beni e servizi circoscritti.

Il principio dell'accertamento sintetico sarebbe proprio questo: dalla spesa effettiva sostenuta nell'anno dal contribuente si ricostruisce il reddito effettivo, in conseguenza del ragionamento che la spesa sostenuta non può che essere alimentata dal reddito prodotto.

Il motivo per cui gli accertamenti sintetici in passato erano prevalentemente basati sul redditometro è molto semplice: bastava incrociare alcuni dati presenti nel sistema dell'anagrafe (ad esempio, relativi all'intestazione dei veicoli, delle abitazioni eccetera) e poi verificare che all'intestazione dei beni seguisse anche l'effettiva disponibilità degli stessi. Mentre, per realizzare l'accertamento sintetico sulle spese effettive, occorreva rintracciare queste ultime e, quindi, in termini di costi/

benefici, il redditometro appariva molto più proficuo per l'azione dell'amministrazione finanziaria.

Oggi, però, le informazioni presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria sono moltissime, considerando che si arriva fino ai dati delle utenze per l'energia elettrica e alle rate del mutuo.

Per questo, non deve stupire che, in futuro, risulteranno più gli accertamenti sintetici “puri”, fondati sulla spesa effettiva, che quelli basati sul redditometro.

Tra le spese dell'anno vengono considerate anche quelle – come le stesse abitazioni, le autovetture, le partecipazioni, i conferimenti in società – che in precedenza venivano an-

### Notizie di rilievo:

I nuovi metodi di accertamento sintetico: “Le spese sono la spia	Pagina 1
Prima Casa: Riacquisto scontato	Pagina 2
Rimborsi più rapidi quando il fisco perde	Pagina 3
Doppio tetto all'aumento delle tasse	Pagina 4
Abolizione canone Rai per i soggetti di età superiore a 75 anni	Pagina 5

noverate tra gli incrementi patrimoniali, per i quali sussisteva la presunzione che le stesse si reputavano sostenute con redditi dell'anno e dei quattro precedenti. E proprio qui sta uno dei punti più delicati: quello di potere dimostrare che certi esborsi sono stati sostenuti con redditi di più anni.

In pratica, il nuovo accertamento sintetico metterà alla prova il buon senso dei funzionari dell'ammini-



strazione, i quali dovranno capire che certe spese, per alcuni contribuenti, non possono che essere il "frutto" di anni e anni di risparmi.

Per il nuovo redditometro si è in attesa del decreto attuativo, che dovrebbe individuare, con coefficienti matematici, la capacità di mantenimento nel tempo di beni, come la stessa abitazione e, comunque, di beni durevoli.

---

## *Prima casa: riacquisto scontato*

L'agevolazione per chi acquista la prima casa consiste nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3% (anziché del 7%) e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, pari in totale a 336 euro (anziché complessivamente del 3% del valore dichiarato nell'atto di compravendita).

Le agevolazioni si applicano anche nel caso in cui il trasferimento risulti soggetto ad Iva (ad esempio, acquisto di una casa ceduta da impresa di costruzioni entro quattro anni dall'ultimazione dei lavori), in tale ipotesi si può applicare l'Iva ridotta al 4% (anziché quella del 10%), e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Chi richiede le agevolazioni senza averne diritto, oltre all'applicazione delle imposte in misura piena, dovrà versare una soprattassa pari al 30% delle medesime imposte, più gli interessi di mora.

Stessa penalizzazione in caso di vendita dell'abitazione, comprata

*Nel caso di vendita e successivo riacquisto entro un anno della casa comprata con le agevolazioni prima casa risulta applicabile il credito di imposta per il riacquisto della prima casa*

con le agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto della stessa a meno che entro un anno non si proceda all'acquisto di un'altra casa da adibire ad abitazione principale. In questo caso, oltre a non decadere dalle agevolazioni "prima casa" per il precedente acquisto, i medesimi benefici risultano applicabili anche per il secondo acquisto, purché il nuovo immobile diventi l'abitazione principale dell'acquirente entro tre anni (stesso termine per la decadenza del potere di accertamento degli uffici).

Nel caso di vendita e successivo riacquisto entro un anno della casa comprata con le agevolazioni prima casa risulta applicabile il credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Al momento del secondo acquisto, compete, in particolare, un credito di imposta fino

a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Il credito di imposta opera in caso di ricorrenza di alcune condizioni:

1. l'acquisto della nuova abitazione non di lusso deve essere effettuato entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione (serve il rogito non basta il preliminare);
2. la precedente abitazione venduta deve essere stata acquistata con le agevolazioni prima casa (anche mediante contratto di appalto);
3. l'immobile riacquistato come prima casa deve essere adibito a propria abitazione principale.

In presenza di tali requisiti il credito di imposta compete, al momento del riacquisto della prima casa, in misura pari all'imposta di registro ovvero all'Iva assolta in occasione del precedente acquisto e, comunque, non può superare l'importo dell'imposta dovuta ai fini dell'acquisto della nuova abitazione. Il credito, che in ogni



caso non dà luogo a rimborsi, e può essere portato in diminuzione, su opzione del contribuente:

- dall'imposta di registro dovuta sul nuovo atto di acquisto. In questo caso in sede di registrazione del secondo atto d'acquisto, il contribuente deve manifestare l'intenzione di utilizzare il credito in detrazione dall'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto
- per l'intero importo dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito di imposta;
- dall'Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- può essere utilizzato in compensazione (Dlgs 241/97)

## *Rimborsi più rapidi quando il fisco perde*

Tempi più rapidi per i rimborsi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie. Le restituzioni ai contribuenti seguiranno infatti una procedura prioritaria rispetto a quella ordinaria. Lo prevede la circolare n. 49 dell'agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi riprende la tradizionale distinzione tra l'ambito della previsione contenuta nell'articolo 68 del decreto legislativo 546/92, e quello relativo alla norma dell'articolo 69.



In base all'articolo 68, pertanto, in caso di accoglimento del ricorso del contribuente, il tributo versato indebitamente rispetto alla statuizione del giudice «deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza». Secondo l'impostazione più accreditata, questa disposizione trova applicazione unicamente nei riguardi dei ricorsi prodotti avverso gli atti di accertamento, le iscrizioni a ruolo e, in generale, i provvedimenti che determi-

nano un debito tributario in capo al contribuente.

In forza del successivo articolo 69, invece, laddove la commissione condanni l'ufficio alla restituzione di somme versate dal contribuente, il rimborso avviene una volta che la sentenza sia passata in giudicato.

Quest'ultima previsione riguarda, sempre secondo l'opinione recepita dall'agenzia delle Entrate, unicamente i contenziosi originati dal diniego di rimborso dell'amministrazione finan-

ziaria.

Con riferimento alla prima tipologia di restituzioni, la circolare, richiamando la risoluzione n. 46 del 2000, ribadisce che gli uffici devono provvedere senza necessità di attendere la notifica della sentenza e quindi il decorso dei prescritti novanta giorni dalla stessa. È sufficiente avere conoscenza certa della pronuncia del giudice.

Riguardo ai rimborsi dell'articolo 69, l'agenzia delle Entrate precisa che se l'ufficio ha deciso

di prestare acquiescenza alla sentenza non occorre attendere che la stessa passi in giudicato. Tanto, anche al fine di evitare il giudizio di ottemperanza e di ridurre l'onere per interessi.

La circolare chiarisce infine che tanto i rimborsi da accertamenti quanto quelli derivanti da istanze di restituzione devono essere eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri.

---

## *Doppio tetto all'aumento delle tasse*

Il governo rafforza la clausola d'invarianza della pressione fiscale. Mettendo nero su bianco che il peso delle tasse non potrà aumentare non solo in ambito statale ma anche regionale.

Cambia dunque l'articolo 26 del decreto legislativo.

Oltre ad affidare alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di concerto con la commissione tecnica paritetica per l'attuazione (Copaff), il compito di monitorare «gli effetti finanziari» del provvedimento e proporre all'esecutivo le eventuali contromisure, il testo "bollinato" dalla ragioneria generale stabilisce che: «L'esercizio dell'autonomia finanziaria non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente». Fermi restando



gli innalzamenti automatici delle addizionali Irpef e Irap già oggi previsti per chi è in deficit sanitario.

Per il resto trova conferma l'impianto contenuto nelle «bozze» precedenti. Che – grazie alla presenza in allegato della relazione tecnica – si arricchisce di qualche numero in più. Per finanziare le proprie funzioni fondamentali (sanità, istruzione, assistenza e trasporto locale) le regioni continueranno a basarsi soprattutto sulla compartecipazione Iva. Che, fino al 2013, resterà ferma al 44,7% attuale e, dall'anno dopo, verrà rimodulata in base all'impatto dovuto all'introduzione dei costi standard.

Una rideterminazione interesserà anche l'addizionale Irpef. Che sarà composta da una parte fissa e una variabile – 0,5% fino al 2013, 1,1% nel 2014 e

2,1% nel 2015 – manovrabile a scelta dei governatori (a meno che non abbiano già ridotto l'Irap, ndr). La prima sarà dello 0,9% fino al 2011, dopodiché aumenterà in misura tale da compensare i tagli che le regioni subiranno per la cancellazione dei trasferimenti statali aventi carattere di generalità e permanenza e della compartecipazione all'accisa sulla benzina.

Determinabili (e determinati) sin d'ora sono invece gli importi dei trasferimenti a province e comuni che con l'at-

tuazione del federalismo spariranno. Gli enti di area vasta, dal 2012, vedranno trasformarsi in compartecipazione all'accisa nazionale sulla benzina 1,1 miliardi di trasferimenti statali nel 2012 e altrettanti nel 2013 (che potrebbero tuttavia essere decurtati di oltre 700 milioni per la sforbiciata imposta dalla manovra estiva); al tempo stesso le province vedranno 2,7 miliardi di trasferimenti regionali (sempre a dati 2008) diventare un'equivalente compartecipazione al bollo auto. Dal 2013

anche i comuni vedranno sparire 2,4 miliardi di trasferimenti regionali in cambio di una porzione di pari valore dell'addizionale Irpef in mano ai governatori.

Intanto il ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, ha annunciato per metà novembre l'approvazione in via preliminare in consiglio dei ministri di altri due decreti attuativi su premi e sanzioni per gli amministratori locali e sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (su cui si veda il Sole 24 ore di ieri).

## **Abolizione canone RAI per i soggetti di età superiore a 75 anni**

L'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che: "A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudi-

zioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa."

Il richiamato comma 132 non pone più limiti quantitativi alla fruizione dell'agevolazione, a differenza del testo originario che consentiva di godere dell'esonero dal pagamento del canone RAI entro il limite

stanziato dal legislatore a copertura del beneficio (euro 500.000,00).

Nell'attuale versione, inoltre, la norma in esame trova immediata applicazione, essendo stato eliminato il rinvio all'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle relative disposizioni attuative.



**MT CONSULTING 2002 SRL**

Via Terenzio n. 7  
00193 Roma  
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73  
Tel/Fax: 06.68.30.06.78  
mtconsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET  
[WWW.STUDIOTOZZI.COM](http://WWW.STUDIOTOZZI.COM)